REGOLAMENTO (CE) N. 2134/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3582/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3582/93 della Commissione [2], gli organismi competenti concludono con gli interessati i contratti relativi alle misure accettate entro un mese dalla notifica della decisione agli Stati membri; che tale termine è scaduto il 2 giugno 1996 per la campagna di commercializzazione 1995/1996; che scioperi dell'amministrazione pubblica hanno impedito in Grecia la conclusione di tali contratti entro il termine stabilito per la campagna suddetta;

considerando che occorre pertanto fissare per la Grecia il 31 dicembre 1996 come termine ultimo per la conclusione dei contratti relativi alla campagna di commercializzazione 1995/1996; che la proroga del periodo utile per la conclusione dei contratti non richiede di prolungare il periodo di realizzazione delle misure al di là della data che sarebbe stata altrimenti applicabile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3582/93, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nel caso della Grecia, per la campagna di commercializzazione 1995/1996 i contratti relativi alle misure accettate vengono conclusi con gli interessati entro il 31 dicembre 1996.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.
[2] GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 23.